



OGGETTO: *Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e sono stati individuati alcuni servizi, messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, di ausilio al processo di fatturazione elettronica.

Tra questi rientra il servizio di conservazione delle fatture elettroniche: tale servizio, conforme alle disposizioni del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, consente all'operatore IVA, che aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate, di portare in conservazione tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute, come previsto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014. Le fatture portate in conservazione sono conservate per 15 anni.

Inoltre, per consentire agli operatori IVA di sfruttare appieno tutti i vantaggi offerti dalla fatturazione elettronica, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione anche un servizio di consultazione e *download* dei *file xml* delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Il servizio, disponibile anche agli intermediari appositamente delegati, consente la consultazione dei *file xml* delle fatture fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione degli stessi da parte del SdI.

Il suddetto servizio è disponibile anche ai consumatori finali in relazione alle fatture elettroniche ricevute.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, e successive modificazioni, sono state variate le modalità, previste dal citato provvedimento del 30 aprile 2018, con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi appositamente delegati, nonché ai consumatori finali, i *file xml* delle fatture.

In particolare, al fine di recepire le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stata introdotta una specifica funzionalità, resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019, che consente agli operatori IVA - o agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - nonché ai consumatori finali, di aderire espressamente al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*".

In tale ambito, l’Agenzia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Titolare, memorizza e archivia i dati dei *file xml* delle fatture elettroniche in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la consultazione e il *download*, ai soggetti che risultano cedenti/prestatori o cessionari/committenti.

Tanto premesso, si coglie l’occasione per ricordare che nel caso di adesione effettuata prima del 31 ottobre p.v. resteranno disponibili in consultazione e per il *download* i *file xml* di **tutte** le fatture emesse e ricevute prima di tale data, ossia dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica¹, mentre nel caso di adesione effettuata dopo il 31 ottobre 2019 saranno consultabili **solo** i *file xml* delle fatture emesse/ricevute dal giorno successivo all’adesione.

In presenza di adesione al suddetto servizio effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia memorizza i dati dei *file xml* delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il *download* esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

I *file xml* delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte del Sistema di Interscambio).

In caso di mancata adesione a tale servizio di entrambe le parti, invece, l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l’intero *file xml* della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa al destinatario; una volta consegnata la fattura, l’Agenzia cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell’operazione,

¹ Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica» (articolo 1, comma 917, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Pertanto, per alcune categorie di soggetti possono essere consultabili le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio anche in una data antecedente al 1° gennaio 2019.

mentre conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione della descrizione dell’operazione).

Al contrario, in caso di mancata adesione da parte del consumatore finale, quest’ultimo non può consultare neanche i “dati fattura”.

I soggetti IVA (o i loro delegati) e i consumatori finali possono anche esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito *web* dell’Agenzia: il recesso determina l’interruzione del servizio dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di recesso e l’impossibilità di accedere ai *file xml* delle proprie fatture anche relative al periodo in cui vigeva l’adesione. Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio, tali *file* non saranno più consultabili.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL VICEDIRETTORE

CAPO DIVISIONE

Paolo Savini

Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente